



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONGIARDO	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MACALUSO	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GUIDI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 6145/10 depositato il 22/07/2010
- avverso la sentenza n° 158/65/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

TOTARELLI AVV. PAOLO
VIA TUSCOLANA, 220 00181 ROMA RM

altre parti coinvolte:

MINISTERO DELL-ECONOMIA E DELLE FINANZE
VIA XX SETTEMBRE 97 00187 ROMA RM

CAMERA COMMERCIO ROMA UFF. DIRITTO ANNUALE
VIA DE' BURRO' 147 00147 ROMA RM

CONC. EQUITALIA GERIT S.P.A.
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 18 00196 ROMA RM

difeso da:

PAOLETTI AVV. BARBARA
PIAZZA DELLA CANCELLERIA, 85 00100 ROMA RM

INAIL

[Handwritten signature]

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 6145/10

UDIENZA DEL

28/10/2011

ora 09:30

SENTENZA

N°

6/22/12

PRONUNCIATA IL:

28/10/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/01/12

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il sig. [REDACTED] in qualità di socio e di amministratore e liquidatore della [REDACTED], con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 3, alla Camera di Commercio di Roma, all'INAIL, all'Equitalia Gerit S.p.a. e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, impugnava, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nove intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi vari e diritti relativi agli anni dal 2001 al 2007, tutte notificate tra il 6.12.2005 e il 25.3.2008.

Il contribuente deduceva la nullità di tutte le intimazioni per assenza delle relative cartelle di pagamento.

Faceva, inoltre, presente che la società aveva cessato ogni attività già dal 31.12.2004 e che, successivamente, era stata cancellata dal Registro delle Imprese.

Concludeva per l'integrale accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, nonché per la trattazione della controversia in pubblica udienza.

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, precisava che le cartelle di pagamento relative ad IRAP ed IVA derivavano dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2001 e 2004, dalla liquidazione dell'istanza di condono relativo all'anno 2003, nonché dal mancato versamento dell'imposta sui telefoni cellulari per gli anni 2001 e 2002.

Deduceva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto erano state notificate le intimazioni (e quindi le relative cartelle) ma non anche i ruoli.

Con atto di controdeduzioni l'Equitalia Gerit sosteneva il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria relativamente alle intimazioni di pagamento aventi ad oggetto crediti INAIL, nonché il difetto di procura e di "legittimatio ad causam" del sig. [REDACTED].

Sosteneva poi la regolarità della notifica di tutte le cartelle.

Circa l'infondatezza della pretesa erariale, in considerazione della cessazione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese, precisava che i tributi dovuti erano stati accertati prima della chiusura della società e che i relativi avvisi di accertamento erano stati notificati prima della delibera di cessazione da parte della Camera di Commercio.

Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Supportava le proprie ragioni con la produzione di ampia documentazione.

L'INAIL, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99, nonché la mancanza di fondamento del ricorso.

La Camera di Commercio di Roma, con atto di costituzione, precisava che la società era debitrice del diritto annuale fino alla data di cancellazione dal registro delle imprese.



Sosteneva, poi, che le censure relative alle modalità della notifica delle cartelle dovevano essere formulate nei confronti del concessionario e che comunque la notifica delle cartelle erariali al liquidatore di una società cessata era legittima, in quanto dei crediti sorti ancor prima della data di cancellazione della società dal registro delle imprese ne rispondeva il rappresentante della società e, nella fattispecie, il liquidatore.

Con memorie illustrative il sig. [REDACTED] insisteva sulle proprie ragioni, ed in particolare censurava il comportamento dell'Equitalia Gerit per aver continuato a notificare le cartelle all'indirizzo della già sede legale della società, non più in essere, mentre gli atti dovevano essere notificati alla sua abitazione, così come risultava dal certificato storico anagrafico di residenza rilasciato dal Comune di [REDACTED].

La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione del sig. [REDACTED] in qualità di socio di una società di capitali.

Con atto di appello il contribuente, dopo aver fatto riferimento sia al ricorso introduttivo che alla successiva memoria, ha censurato la decisione di primo grado per violazione e falsa applicazione della normativa sulla legittimazione passiva del socio e per carenza di motivazione.

Nel merito, ha ribadito la mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente nullità delle intimazioni di pagamento.

Concludendo, ha chiesto il pieno accoglimento dell'appello, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna alla rifusione delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate, con atto di costituzione, ha insistito sulla propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure formulate dal contribuente, che non hanno fatto alcun riferimento alla legittimità del ruolo.

Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'appello.

L'Equitalia Gerit, costituendosi in giudizio, ha insistito su tutte le ragioni esposte nel giudizio di primo grado ed in particolare sulla carenza di legittimazione ad agire del contribuente.

Anche la Camera di Commercio di Roma, con atto di costituzione ha riproposto quanto già dedotto nel corso del precedente giudizio.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e la decisione, osserva:

Con la sentenza impugnata è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente [REDACTED] già amministratore e legale rappresentante, nonché socio della [REDACTED], per mancanza di interesse ad impugnare le intimazioni al pagamento notificate tra il 15 e il 20.5.2009 all'indirizzo di [REDACTED], già sede della predetta società.



Questo collegio ritiene, al contrario, il sig. [REDACTED] pienamente legittimato alla proposizione del ricorso, dal momento che la [REDACTED] era stata posta in liquidazione in data 23.12.2004 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 25.1.2005.

Infatti secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 18618/06, 19347/07, 25472/08 e 24037/09), a seguito della modifica apportata all'art. 2945 c.c., comma 2, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 (entrato in vigore il primo gennaio 2004), la cancellazione dal registro delle imprese produce, contrariamente al passato, l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti, con la conseguente perdita della capacità processuale della società e il passaggio della rappresentanza agli organi che la rappresentavano prima della cancellazione.

Risulta pertanto evidente che il socio conserva, dopo l'estinzione della società, la propria legittimazione processuale e, quindi, può, a ragione, opporsi alle pretese creditorie avanzate da terzi.

Il contribuente, con l'impugnazione delle intimazioni al pagamento ha sostenuto la loro nullità per non aver ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, tutte notificate, tra il 6.12.2005 e il 5.5.2008, all'indirizzo di [REDACTED], già sede legale della società, e non a quello di effettiva residenza del sig. [REDACTED] come risultante dagli atti dell'anagrafe del Comune di [REDACTED] e, nel caso di sua assenza, secondo le modalità espressamente previste dal c.p.c..

Dalle considerazioni che precedono risulta di tutta evidenza l'interesse del sig. [REDACTED] ad impugnare le intimazioni al pagamento che, risultando fondate su cartelle di pagamento notificate alla sede della società, già cancellata dal Registro delle Imprese e quindi nulle, non possono che essere dichiarate anch'esse nulle.

Al contrario risultano dovuti i diritti camerali relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, dal momento che a tali date la società era ancora operativa.

Per le ragioni esposte l'appello va parzialmente accolto.

La particolarità della controversia induce alla compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento dell'appello, dichiara dovuti i diritti camerali limitatamente al periodo 2002, 2003 e 2004. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 28.10.2011

Il Relatore

Dott. Enrico Macaluso



Il Presidente

Avv. Massimo Mongiardo

